

ENRICO ANGIOLINI

Il fondo del *Magistrato poi Giunta suprema di  
giurisdizione sovrana* presso l'Archivio di Stato di  
Modena: una “macchina del tempo” nel sistema  
documentario estense

ENRICO ANGIOLINI

*Il fondo del Magistrato poi Giunta suprema di giurisdizione  
sovrana presso l'Archivio di Stato di Modena: una "macchina  
del tempo" nel sistema documentario estense*

Il progetto di ricerca che si sta sviluppando presso l'Archivio di Stato di Modena e che prende il nome fin qui ufficioso di "Codice diplomatico estense", avendo come primo fine la ricognizione generale della consistenza della documentazione databile fino alla fine del XIII secolo che sia di pertinenza strettamente estense e che sia conservata esclusivamente all'interno dell'Archivio di Stato modenese, sta consentendo logicamente di riconoscere tutta una serie di nuove prospettive di ricerca specifiche che si irradiano da questa linea principale: questo soprattutto grazie alla più approfondita conoscenza della natura dei diversi fondi dell'archivio estense che si stanno via via affrontando.

Tra questi sta emergendo come sempre più rilevante per la storia più antica della casa d'Este un classico fondo "artificiale" e di creazione assai moderna quale è quello denominato del *Magistrato poi Giunta suprema di giurisdizione sovrana*<sup>1</sup>, magistratura peculiare dell'epoca del riformismo illuminato e del giurisdizionalismo estense della seconda metà del Settecento, consacrato dalla redazione del *Codice Estense*<sup>2</sup>.

Questo ufficio fu infatti una delle realizzazioni sotto certi aspetti più significative del tormentato governo del duca di Modena Francesco III (1698-1780)<sup>3</sup>, in quanto costituito al fine di contrastare soprattutto i residui privilegi giurisdizionali e fiscali delle autorità ecclesiastiche nei confronti dello Stato: tali privilegi affondavano le loro radici nel sistema

---

<sup>1</sup> Cfr.: FILIPPO VALENTI, *Panorama dell'Archivio di Stato di Modena*, Modena, STEM - Mucchi, 1963, p. 26-27; *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni archivistici, 1983, t. II, p. 1014. Un valido e puntuale studio sulla genesi di questa magistratura è stato condotto nella tesi di laurea di: PAOLO CASTIGNOLI, *Il Magistrato della giurisdizione sovrana nel Ducato di Modena (1757-1796)*, Università degli Studi di Modena - Facoltà di Giurisprudenza, relatore prof. LORENZO SPINELLI, a. a. 1968-1969.

<sup>2</sup> *Codice di leggi e costituzioni per gli Stati di Sua Altezza Serenissima*, Modena, Presso la Società tipografica, 1771.

<sup>3</sup> Su di lui cfr. in generale: LUCIANO CHIAPPINI, *Gli Estensi*, Ferrara, Corbo Editore, 2001, p. 517 e segg. Nell'ampia bibliografia specifica si segnala ancora: GIUSEPPE SALVIOLI, *La legislazione di Francesco III Duca di Modena (da documenti dell'Archivio di Stato di Modena)*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le antiche provincie modenesi» [= «AMDepMo»], s. IV, vol. IX (1899), p. 1-42.

giurisdizionale “misto” ereditato dal Medioevo, ma per i poteri di uno “Stato” moderno in via di consolidamento non potevano che essere rubricati oramai come “abusi” rispetto alle proprie prerogative.

È con il chirografo ducale dato a Milano il 17 dicembre 1757<sup>4</sup> che viene perciò istituito, con lo scopo dichiarato di «difendere i diritti della nostra giurisdizione», «un magistrato che abbia per particolare incombenza d’invigilare e provvedere ai disordini ed abusi che fossero stati introdotti [...] in pregiudizio della medesima»; significativa dell’inquadrarsi di questa scelta nel più ampio contesto del riformismo illuminato è l’esplicita menzione per cui «le incombenze di questo nuovo tribunale [...] saranno quelle stesse che s’esercitano dai consimili magistrati istituiti da gran tempo in Firenze, Napoli ed altri ben regolati principati».

I primi componenti la magistratura, nominati contestualmente dal duca, furono: l’abate Domenico Maria Giacobazzi come presidente, il giurista Giuseppe Maria Bondigli, il fattore generale ducale Gian Pellegrino Fabrizi, il canonico Salvatore Venturini e Pellegrino Loschi, quale segretario. Al di là degli indirizzi generali dettati dal sovrano estense, molte magistrature andavano soggette a una sostanziale “personalizzazione” della loro azione, connaturata alla personalità dei singoli ministri ducali e rafforzata con la costante residenza del duca nel feudo imperiale di Varese a partire dal 1765; così nel nuovo Magistrato si fronteggiarono da subito due schieramenti, uno “moderato”, cauto e filoclericale (rappresentato da Giacobazzi e da Bondigli), e uno accesa e anticuriale e antigesuita (impersonato da Venturini e da Loschi)<sup>5</sup>.

Ciò non di meno, la prima fase di “rodaggio” della vita dell’ente portò a meglio definirne finalità e competenze con l’*Istruzione e regolamento del Magistrato sopra la giurisdizione*, emanata da Francesco III il 5 giugno 1758<sup>6</sup>. Il suo testo, verosimilmente opera di Venturini, è un manifesto del giurisdizionalismo estense in ben 20 punti, «a scanso d’ogni disordine e deviazione da quell’armonia che essere deve mai sempre tra il Principato ed il Sacerdozio», e può essere così schematicamente riassunto:

- visto che ai vescovi è concessa «tutta l’assistenza e braccio forte ancora della famiglia armata» (il vecchio “braccio secolare”), si vorrà che a loro volta essi «non si rendino insolenti o scandalosi a pregiudizio della pubblica quiete»;

- «il contegno degli inquisitori e loro dipendenti» dovrà essere tale che «non abusino dell’esercizio del loro ufficio»;

<sup>4</sup> ARCHIVIO DI STATO DI MODENA [= ASMO], *Archivio Segreto Estense, Cancelleria, Sezione generale, Chirografi ducali, gride, statuti, Chirografi ducali in volume*, 2, p. 57-58; edito in: CASTIGNOLI, *Il Magistrato della giurisdizione sovrana nel Ducato di Modena*, cit., App. I, n. 2, p. 95.

<sup>5</sup> *Ibidem*, p. 15-16.

<sup>6</sup> Editto *Ibidem*, App. I, n. 4, p. 98-104.

- gli «ufficiali delle curie ecclesiastiche» dovranno essere persone «secolari» e «capaci»;

- il «numero eccessivo degli ecclesiastici», considerato «uno de' maggiori disordini» per le esenzioni reali e personali che godono, sarà oggetto di un censimento che «rimostrerà agli ordinarii l'eccessività del loro numero» e dovrà indurre i vescovi «ad astenersi dal conferire le prime tonsure sino a che detto numero non sia ridotto alla proporzione del bisogno delle rispettive chiese e parrocchie»; qualora questi recalcitrassero, il sovrano preannunciava «i passi occorrenti a Roma» per ottenere la sospensione di tali ordinazioni per un congruo periodo di tempo;

- si dovranno osservare rigorosamente le provvisioni ducali per cui «non possono essere ammessi per superiori ne' monasteri e conventi de' nostri Stati i religiosi forestieri, a riserva dei sudditi della Lombardia austriaca e dello Stato ecclesiastico»;

- si farà ispezione dei «piccoli conventi di campagna» per vedere se, in difetto di regolare disciplina o per altre giuste cause, si potrà «domandarne a Roma la soppressione per applicarne i fondi e le rendite ad altri luoghi pii più utili allo Stato»;

- si cercherà di ottenere la «minorazione delle doti delle monacande»;

- si prenderanno «tutte le possibili cognizioni de' legati pii di celebrazione di messe in numero grandioso ordinate da testatori per procurarne da Roma la commutazione in altra pia causa»;

- si farà «tutto il possibile per ottenere che tanto i benefici, quanto le pensioni che s'impongono sopra di essi non sieno conferiti che ai nazionali», e non più anche a forestieri;

- si cercherà di impedire che ancora beni «passino in mani morte», ovvero che restino beni religiosi immobilizzati e inalienabili.

Di fatto, però, tali rigorosi principi di ridimensionamento della giurisdizione ecclesiastica e di circolazione di capitali altrimenti immobilizzati erano destinati a non trovare immediata applicazione, restando le “consulte” del Magistrato vicine piuttosto alle posizioni della frazione “moderata” dell'ufficio <sup>7</sup>.

Una maggiore incisività si ebbe nel biennio 1763-1764, quando entrò temporaneamente a far parte della magistratura il celebre giurista garfagnino Bartolomeo Valdrighi - poi protagonista della redazione del *Codice Estense* -, ma la prima fase di vita di questo ente si concluse quando il 1° giugno 1767 Francesco III decise di istituire un nuovo «Dicastero della Giurisdizione» retto dall'abate Felice Antonio Bianchi, di cui il Magistrato divenne semplice organo consultivo. Questo dicastero condurrà una politica più strenua soprattutto per la parificazione fiscale e tributaria dei beni

---

<sup>7</sup> *Ibidem*, p. 19-20.

ecclesiastici <sup>8</sup>, e avvierà dal 1768 le prime ondate di soppressioni di case di regolari che fossero «piccoli conventi» non più canonicamente sostenibili, i cui beni furono devoluti al Grande albergo dei poveri di Modena <sup>9</sup>.

Valdrighi chiederà poi esplicitamente al duca il ripristino dell'autonomia giurisdizionale del Magistrato <sup>10</sup>, che otterrà con il chirografo ducale dato a Modena il 30 ottobre 1772 <sup>11</sup>. Il testo di questo, articolato in 18 punti, richiama in preambolo il fatto che «fino dell'anno mille settecento cinquant'otto fu da Noi istituito ne' Nostri Stati un magistrato che invigilasse alla conservazione de' sovrani nostri diritti», essendosi però «il dì primo giugno mille settecento sessantasette d'altra maniera provveduto»; quindi, con la motivazione formale che diversi componenti della magistratura erano impegnati già in altri dicasteri (movente destinato a coprire la sostanziale volontà di rafforzamento dell'azione), il duca dichiara allora che, affinché «resti questo supremo dicastero occupato da soggetti di non dissimile integrità e capacità», è giunto «nella determinazione di ricomporlo sotto il nome di Giunta di giurisdizione».

L'ente così “rivitalizzato” è previsto come composto da tre ministri, presieduti di nuovo dall'abate Felice Antonio Bianchi quale segretario di Stato, e comprende anche un “ministro legale” (il conte Tommaso Chiodini) e un “ministro teologo” (il teologo ducale Giovanni Battista Araldi); alla sua competenza collegiale sono restituiti «i capi tutti specificati nel regolamento del dì cinque giugno mille settecento cinquantotto e nelle altre successive istruzioni», compresi quindi anche affari importantissimi come «le collazioni de' benefici di Nostro patronato e nomina, e le destinazioni dei pulpiti» e, soprattutto, l'obbligo per i tribunali ecclesiastici di informare la Giunta dei suoi procedimenti e la proibizione di «introdurre libri o fogli stampati senza la permissione privativa della detta Giunta». A queste competenze si aggiunsero dal 1774 l'economato dei benefici vacanti, la sorveglianza sull'Albergo generale dei poveri e l'Ospedale nonché sulle

---

<sup>8</sup> *Ibidem*, p. 20 e segg.

<sup>9</sup> *Ibidem*, p. 75 e segg. Il Grande albergo dei poveri era il ricovero di mendicizia dipendente dall'Opera pia generale dei poveri istituita il 30 aprile del 1764; con la riforma dell'amministrazione di questa voluta da Ercole III nel 1788, divenne Albergo delle arti, ovvero casa di lavoro per i poveri che non avrebbero avuto altro sostentamento che la questua. Cfr.: ORIANNA BARACCHI GIOVANARDI, *L'Albergo dei poveri di Modena*, «AMDepMo», s. XI, vol. V (1983), p. 147-165; GIULIANA MARCOLINI, *Una forma per la carità. Il «Grande albergo dei poveri» di Modena*, Roma, Kappa, 2003.

<sup>10</sup> CASTIGNOLI, *Il Magistrato della giurisdizione sovrana nel Ducato di Modena*, cit., p. 32 e segg.

<sup>11</sup> ASMò, *Archivio Segreto Estense, Cancelleria, Sezione generale, Chirografi ducali, gride, statuti, Decreti e chirografi marchionali poi ducali sciolti*, b. 13; edito in: CASTIGNOLI, *Il Magistrato della giurisdizione sovrana nel Ducato di Modena*, cit., App. I, n. 12, p. 121-124.

opere pie laicali<sup>12</sup>; fra ripetute controversie con la curia papale e successive ondate di soppressioni di enti religiosi, l'attività della nuova Giunta continuò fino ai rivolgimenti indotti dall'arrivo delle truppe rivoluzionarie francesi, nel 1796.

Le grandi potenzialità storiografiche dell'archivio lasciato in eredità dall'attività di questo ente dipendono dal fatto che le soppressioni di enti religiosi, la difesa di residuali diritti degli Este e soprattutto le questioni beneficali e di giuspatronati che si radicavano ancora nelle terre di più antica presenza estense se pur da secoli perdute (come il territorio avito di Este, il Padovano e il Rodigino), comportarono la necessità di "rastrellare" e di riorganizzare documentazione la più antica e anche delle terre più lontane, facendo così "salire" il sistema documentario estense su di una specie di "macchina del tempo" che andava a viaggiare nei territori più lontani anche nello spazio, con la raccolta di documentazione anche molto antica (in copia fin dal 757, in originale dal 1062), ancora implementata in seguito con altri accorpamenti (fino al 1821).

Ne è derivata la formazione di un archivio definito «tra i più poliedrici e complessi, non articolabile in serie»<sup>13</sup>, che oggi in effetti si presenta composto di 376 buste e 79 registri in semplice successione numerica, con segnature antiche appartenenti a più di una numerazione distinta ma in cui comunque - sulla base dell'elenco di consistenza oggi disponibile, che rimane per ora l'unico strumento di accesso al fondo - si possono tracciare ipotesi di agglomerazione di carte più omogenee e "mappe" per un eventuale ordinamento.

Si riconoscono infatti:

- un contenuto nucleo di carte relative all'istituzione e all'attività dell'ente, con chirografi ducali, carteggio (con indici e registri relativi<sup>14</sup>), memoriali, ordini e regolamenti interni, ma anche con documenti relativi all'immunità ecclesiastica che si datano dal XVI secolo<sup>15</sup>;

- le «Tabelle degli ecclesiastici regolari e secolari delle diocesi di Modena, Reggio, Frignano, Garfagnana, Parma, Lucca, Sarzana» (1767-1795)<sup>16</sup>;

- le pratiche relative ai «Benefici», organizzate *grosso modo* per diocesi<sup>17</sup> e contenenti, in particolare, documenti originali ed elenchi relativi ai «benefici ecclesiastici di giuspatronato estense» fin dal 1140<sup>18</sup>;

<sup>12</sup> *Ibidem*, p. 32 e segg.

<sup>13</sup> *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, cit., p. 1014.

<sup>14</sup> ASMO, *Archivio Segreto Estense, Cancelleria, Sezione interno, Magistrato poi Giunta suprema di giurisdizione sovrana*, nn. 31-32.

<sup>15</sup> *Ibidem*, nn. 1-7/A-B.

<sup>16</sup> *Ibidem*, n. 8/A-B.

<sup>17</sup> *Ibidem*, nn. 9-24.

<sup>18</sup> *Ibidem*, nn. 21-24, 53-54.

- le pratiche relative agli «Ecclesiastici», organizzate piuttosto per territori (come «Modena, Modenese e Nonantola» o «Ferrara, Romagna ed altri luoghi») <sup>19</sup>;
- i «Registri degli *exequatur*» <sup>20</sup>;
- i «Registri dei memoriali» <sup>21</sup>;
- i «Registri delle lettere» <sup>22</sup>;
- pochi atti di giurisdizione e di economato del periodo della Repubblica Cisalpina (1796-1797) <sup>23</sup>;
- i «Registri delle monache», ovvero delle monacazioni e degli educandati <sup>24</sup>;
- le pratiche per le soppressioni di confraternite e case di regolari dal 1768 <sup>25</sup>;
- le pratiche per la riduzione delle messe e per le congrue ai parroci (1780-1796) <sup>26</sup>;
- le pratiche per l'erezione di nuove compagnie e parrocchie <sup>27</sup>;
- gli «Affari di opere pie», con carteggi, copialettere, «quinternetti delle opere pie registrate», «registri di memoriali e rescritti per affari di opere pie», comprese le opere pie laicali e dei Catecumeni di Modena e di Reggio <sup>28</sup> e con anche un «fascicolo sugli Ebrei», con atti dal 1491 <sup>29</sup>;
- l'ampia sezione di atti relativi al Grande ospedale e all'Albergo delle arti di Modena, finanziati anche con i proventi delle soppressioni <sup>30</sup>;
- documentazioni di varia natura relative alle opere pie di Carpi, Finale, Mirandola, Concordia, San Felice, Nonantola e Rubiera <sup>31</sup>;
- lo stesso per Sassuolo <sup>32</sup>;
- lo stesso per il Frignano <sup>33</sup>;
- lo stesso per le opere pie, le opere pie laicali, gli ospedali e i monti di Reggio <sup>34</sup>;

---

<sup>19</sup> *Ibidem*, nn. 25-30.

<sup>20</sup> *Ibidem*, nn. 33-35.

<sup>21</sup> *Ibidem*, nn. 36-40.

<sup>22</sup> *Ibidem*, nn. 40-45.

<sup>23</sup> *Ibidem*, nn. 46-47.

<sup>24</sup> *Ibidem*, nn. 48-52.

<sup>25</sup> *Ibidem*, nn. 55-61, 67/A-B.

<sup>26</sup> *Ibidem*, n. 62.

<sup>27</sup> *Ibidem*, nn. 63-66.

<sup>28</sup> *Ibidem*, nn. 68-154.

<sup>29</sup> *Ibidem*, n. 140.

<sup>30</sup> *Ibidem*, nn. 155-168ter.

<sup>31</sup> *Ibidem*, nn. 169-191.

<sup>32</sup> *Ibidem*, nn. 192-193.

<sup>33</sup> *Ibidem*, nn. 194-199.

<sup>34</sup> *Ibidem*, nn. 200-215.

- lo stesso per il Reggiano <sup>35</sup>;
- lo stesso per la Garfagnana <sup>36</sup>;
- l'ampia e relevantissima sezione di atti relativi alle «Ragioni della diocesi di Ferrara», dove i radicati e complessi rapporti estensi coll'episcopato ferrarese hanno portato a raccogliere atti in originale datati dal 1062 e in copia seriore fin dal 772 <sup>37</sup>, e dove si trovava anche un registro di «Episcopatus Ferrariae instrumentorum descriptio», compilato nel XV secolo con memorie di atti dal 1261 e che ha potuto essere ricondotto alla sua posizione originaria <sup>38</sup>, a testimonianza della complessa genesi di questo fondo;
- gli atti di «Ecclesiastici e regolari» di Ferrara, Ferrarese, Comacchio (con atti dal 1463), Romagna estense e Rovigo <sup>39</sup>;
- documenti sui diritti giurisdizionali degli episcopati di Modena e di Reggio, con atti in copia dal 780 <sup>40</sup>;
- gli atti per «Progetti di vescovadi in Brescello, Garfagnana, Mirandola» <sup>41</sup>, espressione dei tipici progetti giurisdizionalistici volti a far coincidere gli ambiti giurisdizionali civili e religiosi per evitare indebite interferenze dei secondi sui primi;
- carteggi e documenti dei vescovi di Modena, con particolare riguardo al cardinal Giovanni Morone <sup>42</sup>;
- lo stesso per i vescovi di Reggio dal 1444, per i loro vicari vescovili, il capitolo della cattedrale di San Prospero e il Reggiano <sup>43</sup>;
- lo stesso per capitolo, collegiata e priorato - poi diocesi - di Carpi, dal 1314 e con una bolla di Callisto II del 1123 <sup>44</sup>;
- lo stesso per la collegiata di Sassuolo, dal 1601 <sup>45</sup>;
- lo stesso per le collegiate di Garfagnana, dal 1594 <sup>46</sup>;
- atti per benefici di abbazie diverse, per ordine alfabetico <sup>47</sup>;
- documenti relativi all'abbazia di Nonantola, con atti in copia dal 757

48.  
,

<sup>35</sup> *Ibidem*, nn. 216-238.

<sup>36</sup> *Ibidem*, nn. 239-249.

<sup>37</sup> *Ibidem*, nn. 250-255/B.

<sup>38</sup> ASMO, *Camera ducale, Notai camerati ferraresi*, n. LXVI.

<sup>39</sup> ASMO, *Archivio Segreto Estense, Cancelleria, Sezione interno, Magistrato poi Giunta suprema di giurisdizione sovrana*, nn. 256-258/C.

<sup>40</sup> *Ibidem*, n. 259.

<sup>41</sup> *Ibidem*, n. 260.

<sup>42</sup> *Ibidem*, nn. 261-268.

<sup>43</sup> *Ibidem*, nn. 269-288.

<sup>44</sup> *Ibidem*, nn. 289-295.

<sup>45</sup> *Ibidem*, n. 296.

<sup>46</sup> *Ibidem*, n. 297.

<sup>47</sup> *Ibidem*, nn. 298-299.



- atti di regolari organizzati per ordini, dagli Agostiniani in poi, con anche gli atti relativi alla soppressione ed espulsione dei Gesuiti negli Stati del duca di Modena <sup>49</sup>;

- atti diversi su «Santi, beati, reliquie etc.» <sup>50</sup>.

Un primo esempio della potenzialità storiografica di questo fondo, portato qui nell'edizione in appendice con valenza puramente esemplificativa, è un atto relativo all'area del Rodigino, una delle tante copie raccolte nel corso del tempo e riorganizzate in età moderna nel nuovo contenitore archivistico sotto la voce dei «benefici» <sup>51</sup>. Si tratta infatti di una copia semplice cartacea, verosimilmente dell'ultimo quarto del XIV secolo, di un atto originariamente steso a Rovigo il 10 maggio 1225 con cui l'arciprete della pieve rodigina di Santo Stefano concedeva diritti di decima al priore dell'altra chiesa rodigina di Santa Maria dei Sabbioni, all'epoca ancora “costruenda” nella zona della città detta «a latere Sancte Iustine» e così avviata a disporre di una congrua dotazione per il suo sostentamento.

Di fatto l'unico riferimento apparente agli Estensi, all'interno di questo documento, è la presenza fisica all'atto di Azzo VII Novello, ma tutto si legge sotto una luce migliore se si comincia col rammentare come lo sviluppo urbano dell'abitato di Rovigo sia stato condizionato a partire dall'inizio dell'XI secolo dal nuovo corso assunto dall'Adigetto, che determinò una bipartizione del suo territorio per cui la sponda destra - denominata *a latere Sancti Stephani* - faceva ancora parte dell'antico comitato di Gavello, sottostava al potere del vescovo di Adria e dipendeva dalla pieve di Santo Stefano, mentre la sponda sinistra - denominata *a latere Sancte Iustine* - rimase estranea ai consolidati poteri comitali e vescovili e a partire dall'inizio del XII secolo vide appunto l'insediarsi di una crescente presenza di proprietà private degli Estensi. Questi vi posero la loro base per una rapida acquisizione del controllo di tutta la città: la chiesa di Santa Giustina è ricordata come cappella marchionale dal 1165, e proprio “dalla parte di Santa Giustina” gli Estensi fondarono la loro *curtis* marchionale, residenza palaziale ma anche luogo di raccolta dei prodotti dei loro beni fondiari <sup>52</sup>.

Così l'avvio della fondazione qui documentata nel 1225 di una nuova chiesa dalla parte di Santa Giustina, dotata di beni alla presenza di Azzo VII Novello e destinata a sorgere su terreni marginali verosimilmente di

<sup>48</sup> *Ibidem*, nn. 300-305. Si segnala qui che la vecchia numerazione, tuttora in uso, salta i numeri di posizione dal 306 al 394.

<sup>49</sup> *Ibidem*, nn. 395-422.

<sup>50</sup> *Ibidem*, nn. 428-430/B.

<sup>51</sup> *Ibidem*, n. 22, doc. 1.

<sup>52</sup> LUIGI CONTEGIACOMO, *Origini e sviluppo urbano di Rovigo tra Medioevo ed Evo Moderno. Ipotesi e proposte*, in *Rovigo dalla parte di S. Giustina: ricerche storiche per la tutela dei beni culturali*, Rovigo, Minelliana, 1993, pp. 11-18.

proprietà estense e caratterizzati da ghiaioni e sabbioni (come testimonia il toponimo di Santa Maria «in loco qui dicitur Sabloni»), costituisce un ulteriore passo del percorso di affermazione del controllo estense su tutto il Rodigino. Questo documento, peraltro, pare antedatere sensibilmente l'origine di Santa Maria dei Sabbioni rispetto alla bibliografia più tradizionale, che la cita per solito come priorato già esistente nel 1282<sup>53</sup>.

Il coerente inserimento di questa fondazione in un progetto espansivo è testimoniato da un altro documento di poco successivo (dell'8 gennaio 1226 ad Adria), con cui il vescovo adriense Rolando Zabarella († *post* 1233)<sup>54</sup> - già presente e consenziente all'atto del 1225 - libera la stessa chiesa di Santa Maria dei Sabbioni (definita in quell'occasione «hedificatam» e non più costruenda) da ogni esazione dei suoi episcopato e clero; tale documento si è conservato non per caso in altra copia semplice della stessa mano di questa e qui di seguito, sullo stesso foglio e sul suo *verso*.

La secolare conservazione di questi atti fra le carte estensi e il loro definitivo inserimento in questo fondo testimoniano - al di là delle vive e contingenti esigenze del XVIII secolo - della plurisecolare durata di legami patrimoniali e istituzionali con i più lontani territori che videro le prime fortune della casa d'Este.

---

<sup>53</sup> FRANCESCO BARTOLI, *Le pitture, sculture ed architetture della città di Rovigo*, Venezia, presso Pietro Savioni, 1793 (rist. anast., Bologna, A. Forni, 1974), p. 88; CAMILLO SEMENZATO, *Guida di Rovigo*, Vicenza, Neri Pozza, 1966, p. 172; *Gli oratori nella diocesi di Adria: il sacro nel Polesine*, a cura di PIA e GINO BRAGGION, II, Conselve, Tip. Reg. Veneta, 1986, p. 33-34; ALBERINO GABRIELLI, *Comunità e chiese nella diocesi di Adria-Rovigo*, Roma, C.I.S.C.R.A., 1993, p. 188; MARCO ANTONIO CAMPAGNELLA, *Piani delle chiese e oratori di Rovigo*, Rovigo, Accademia dei Concordi, 2008, p. 155-160.

<sup>54</sup> Su di lui cfr.: ALDO RONDINA, *Una diocesi millenaria: ricerche e appunti sui vescovi di Adria*, Rovigo, Minedi, 1983, p. 97-100.

APPENDICE DOCUMENTARIA

1225 maggio 10, Rovigo

Bernardo, arciprete della pieve di Santo Stefano di Rovigo, concede al priore Alberto, che riceve per conto della costruenda chiesa di Santa Maria dei Sabbioni di Rovigo, le decime di due campi, a fronte del riconoscimento dell'offerta annua di una libbra di cera e di una serie di pattuizioni sulle sepolture, le messe per i defunti, le pratiche sacramentali, le decime e la conferma del priore stesso da parte del vescovo di Adria.

Copia semplice (sec. XIV *ex.*): ARCHIVIO DI STATO DI MODENA, *Archivio Segreto Estense, Cancelleria, Sezione interno, Magistrato poi Giunta suprema di giurisdizione sovrana*, n. 22, doc. 1 [B]. Documento cartaceo, mm 415 x 155-160, in buono stato di conservazione, salvo che per alcune lacerazioni marginali che però non interessano il testo. Sul *recto* la nota d'archivio di mano moderna: «1225 10 maggio. Dotazione, fondazione | ed oneri della chiesa di Santa Maria | di Sabbione presso Santa Giustina di Rovigo»; sul *verso* le note e le signature di epoca moderna: «1225 | 1226. Pro ecclesia Sancte Marie in Sablunis de Rodigio», «N° 4», «1433», «Ad [...]», «15. 2», «Assegno per | l'erezione della chiesa di Santa Maria di | Sabbione presso Santa Giustina di Rovigo»; di seguito al testo, sul *recto* e sul *verso* dello stesso foglio, altra copia coeva di altro atto (1226 gennaio 8, Adria) della stessa mano.

Edizioni: -

Regesti: -

<sup>(a)</sup> Anno Domini .m.º ducentesimo vigesimo quinto, indicione .xiii.<sup>a</sup>, die | .x.º mensis madii. In prexencia domini Açonis marchionis Estensis | dominorum de Este, Hienverardi de Rodigio, Nigri, Iachobi Terusii, | Bonaventura iudex et aliorum, ibique presente et consenciente domino Rolan|do episcopo Adriensi. Dominus Bernardus archipresbiter Rodiginus, de consensu et | voluntate fratrum suorum, videlicet: presbiteri Alberti, presbiteri Erronis, presbiteri | Gabrielis, presbiteri Symbaldi, Gilberti subdiaconi <sup>(b)</sup> et Boninsigne | clerici, et omnibus presentibus, dedit, concessit dompno Alberto priori | recipienti pro ecclesia Sancte Marie hedifficanda ad honorem Dei | et gloriose virginis Marie in loco qui dicitur Sabloni in Rodigio, | a latere Sancte Iustine, decimas duorum canporum terre. Et quia locus | ille in plebatu plebis Sancti Stephani de Rodigio constituerit et | hedifficatur <sup>(c)</sup>, et pro concessione suprascripte decime duorum canporum terre | suprascripte ecclesie facte per archipresbiterum iamdictum et eius

fratres, promisit | iamdictus dompnus Albertus prior iamdicti loci pro ipsa ecclesia per se | et suos fratres suosque sucessores dicto dompno Berrardo archiprebistero | Rodigino, pro se et suis fratribus suisque sucessoribus pro plebe Sancti Stephani, | annuatim solvere et offerre super altare Sancti Stephani de agosto | libram unam cere. Talia vero pacta inter se ponentes, quod si aliquis | moriens de Rodigio apud ipsam ecclesiam per tempora elligerit sepulturam, | ubi archipresbitero plebis iamdicte vel uni sacerdoti ex fratribus eius, si | archipresbiter tunc vacaret, licet ad altare Beate Marie Maioris | missam celebrare in die deposicionis defuncti, et medietatem oblacionum | que in ipsa missa offeretur a fidelibus habere libere et quiete, et medietatem | ceriorum et candelarum qui vel que fuerint iuxta feretrum in ecclesia et | in septimo, trigesimo et anniversario, si vocati fuerint a consanguineis | defuncti cum gratiarum accione, percipiant quod dabitur eis. Item abbas vero vel | prior qui fuerint per fratres eiusdem loci concorditer et canonicè electi, | per dominum episcopum Adriensem in cuius dyocesis locus ille consistit confirmentur, | et quicumque fratrum ipsius ecclesie fuerit per tempora ordinandus per archipresbiterum | vel per unum ex fratribus cui capitulum comitteret, episcopo Adriensi repre|sentetur. Item promisit firmiter diebus dominicis et festis precipuis per | populum Rodigii non admitteretur aliquatenus ad oblecionem, exceptis | solepnitatibus ipsius ecclesie et consecracione, et nullum populum | ullo tempore habere debeat, nec ecciam penitenciam cuiusque de Rodigio, | nisi in necessitatis articulo iniungere absque archipresbiteri vel | fratrum licentia et mandato. Et insuper promisit de posesionibus quas | ecclesia Sancte Marie habuerit parochiali ecclesie, sicut in con|stitucionibus expressum est, decimas persolvere et paciffice et | quiete in festo vero Sancte Marie cerealis prior vel sacerdos illius | loci non benedicat candelas populo Rodigii. |

Actum est hoc in Rodigio, a latere Sancti Stephani, in ecclesia | Beate Marie. |


Ego Gabriel, sacri palacii notarius, interfui, rogatus scripsi <sup>(d)</sup>.

<sup>(a)</sup> Precede *Hoc est exemplum quorundam duorum instrumentorum publicorum scriptorum | manu infrascripti Gabrielis notarii [sacri palacii aggiunto con segno di richiamo da altra mano nell'interlinea inferiore] quorum tenor talis est*

<sup>(b)</sup> *subdiaconis* nel testo

<sup>(c)</sup> *hesdifficatur* nel testo

<sup>(d)</sup> Segue *Item alterius instrumenti, cuius tenor talis est* e, sul verso, la copia di altro atto (1226 gennaio 8, Adria) della stessa mano



La copia dell'atto del 10 maggio 1225 con cui Bernardo, arciprete della pieve di Santo Stefano di Rovigo, concede al priore Alberto, che riceve per conto della costruenda chiesa di Santa Maria dei Sabbioni di Rovigo, le decime di due campi (ARCHIVIO DI STATO DI MODENA, Archivio Segreto Estense, Cancelleria, Sezione interno, Magistrato poi Giunta suprema di giurisdizione sovrana, n. 22, doc. 1).